

LUISS

Libera Università Internazionale degli Studi Sociali

Guido Carli

Dottorato di ricerca in diritto tributario delle società

XX Ciclo

MUTUALITÀ COOPERATIVA E AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

Giuseppe Graziano

cooperativa e della considerazione che la stessa ha incontrato nel nostro ordinamento e nel diritto europeo, si tenterà di fornire elementi utili per rispondere al quesito se il trattamento tributario fatto a questa impresa sia conforme alle norme in materia di aiuti di Stato.

dovrebbero considerarsi sottoposti a un vincolo di destinazione alle riserve indivisibili, fino a concorrenza di quanto sarebbe stato il loro incremento qualora, prima del realizzo della plusvalenza, il bilancio fosse stato in utile o in pareggio, ritenendosi applicabile l'art. 3 della legge n. 28 del 1999, che prevede l'obbligo di ricostituire con utili futuri, prima di qualsiasi altra destinazione, eventuali riserve indivisibili utilizzate per copertura di perdite.

CAPITOLO TERZO

LA DISCIPLINA TRIBUTARIA DI AGEVOLAZIONE

SOMMARIO: 1. Generalità. – 2. La disciplina tributaria dei ristorni. – 3. La disciplina tributaria del c.d. prestito sociale. – 4. La disciplina tributaria delle riserve indivisibili. – 5. Cenni alla disciplina tributaria prevista per particolari categorie di cooperative. *5.1. Cooperative agricole e della piccola pesca. – 5.2 Cooperative di produzione e lavoro. – 5.3. Cooperative sociali. – 5.4. Banche cooperative.*

1. Generalità. – Come noto, le società cooperative sono comprese tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), del Tuir. Esse pertanto determinano il reddito complessivo netto secondo i criteri ordinari, ossia apportando al risultato di esercizio (utile o perdita di bilancio) le variazioni fiscali, e sono tenute alle altre regole e agli adempimenti formali previsti in generale per i soggetti passivi dell'imposta.

Tuttavia, a definire la disciplina tributaria sostanziale delle cooperative concorre una numerosa serie di norme, correntemente definite agevolative, che contribuisce a delineare il complessivo e speciale statuto fiscale di queste società.

Di tale disciplina si tratterà nei suoi aspetti fondamentali, anche con riguardo al regime previsto per particolari categorie di cooperative, nel tentativo di evidenziare come il suo carattere "derogatorio" rispetto al sistema generale corrisponda, assai spesso, più che a legittime finalità promozionali, alle fondamentali peculiarità che sul piano civilistico connotano il modello di impresa mutualistica e gli istituti di essa caratteristici rispetto alle società ordinarie.

2. La disciplina tributaria dei ristorni. – L'art. 5.2.a della legge 3

sistemazione alla sua prassi applicativa (anche con l'obiettivo di incentivarla), e che, come si dirà, continua a svolgere un ruolo decisivo anche per la sua ricostruzione sul piano civilistico¹¹⁷.

Come noto, la previsione normativa del ristorno risale, nel nostro Paese, al regolamento, approvato con R.D. 12 febbraio 1911, n. 278, sulle cooperative di produzione e lavoro ammissibili ai pubblici appalti. In tali cooperative trova favorevole considerazione da parte del legislatore tributario, sia pure con limitazioni. Se la legge 5 gennaio 1956, n. 1 (legge Tremelloni), all'art. 29, lett. b), e successivamente il T.U. del 1958, all'art. 111, lett. b), assimilavano il ristorno ad una componente salariale, nel senso che agevolavano i ristorni attribuiti come integrazione dei salari già corrisposti ai soci fino al limite dei livelli retributivi correnti, la riforma tributaria – nella quale pure i ristorni ricevono un trattamento fiscale analogo a quello dei redditi di lavoro dipendente (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 47, comma 1) – ne consente la ripartizione in esenzione di imposte sul reddito entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20% (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 11, che ha ripreso una analoga disposizione già contenuta nella legge 6 agosto 1954, n. 603, all'art. 5): con ciò attribuendosi ai ristorni non più semplice natura di integrazione salariale, ma anche, in aggiunta a questa, natura di elementi concretamente integranti il

¹¹⁷ SALVINI, *I ristorni nelle società cooperative: note sulla natura civilistica e sul regime fiscale*, cit., 1903; IENGO, *La mutualità cooperativa*, cit., 26 ss, secondo cui “Si può dire che l'art. 2545-*sexies* sia l'atto conclusivo di un processo legislativo (artt. 11 e 12 D.P.R. n. 601/1973; art. 6, comma 23, L. n. 388/2000; art. 3, secondo comma, lettera b, L. n. 142/2001; art. 6, secondo comma, D.L. n. 63/2002) che ha via via fatto uscire il ristorno dalla sua appartenenza stretta alla legislazione speciale. Quest'ultima rimane comunque decisiva, non solo sotto il profilo del trattamento fiscale e previdenziale del ristorno, ma anche ai fini di una sua ricostruzione definitiva”.

vantaggio derivante ai soci di lavoro dal fatto di esercitare la propria attività in cooperativa¹¹⁸.

Per le cooperative di consumo l'intassabilità dei ristorni ripartiti a fine esercizio tra i soci in proporzione degli acquisti da essi effettuati, dapprima stabilita dalla legge Tremelloni (art. 29, lett. a) e quindi testualmente ripresa dal T.U. del 1958 (art. 111, lett. a)¹¹⁹ è stata poi riaffermata dal D.P.R. n. 601 del 1973, all'art. 12, comma 3.

Quest'ultima disposizione, ammettendo la deducibilità, dal reddito della cooperativa erogante, dei ristorni corrisposti ai soci delle cooperative di consumo ed ai soci che effettuano conferimenti in favore delle cooperative, li definisce come "somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati".

Si delineano, in tal modo, in relazione al diverso modo di atteggiarsi dello scambio mutualistico, le diverse funzioni del ristorno: nelle cooperative di lavoro, il ristorno costituisce un "trattamento economico ulteriore" a favore del socio cooperatore, rispetto ai livelli retributivi stabiliti dai contratti collettivi del settore o ai compensi relativi alle prestazioni di lavoro autonomo; nelle cooperative di consumo il ristorno rappresenta la restituzione di una parte del prezzo dei beni e

¹¹⁸ VERRUCOLI, *Lo "strumento cooperativo" e l'imposizione fiscale: agevolazioni e condizionamenti*, cit., 40.

¹¹⁹ Si riporta il testo dell'art. 111, T.U. n. 645 del 1958 (Detrazioni dal reddito dichiarato dalle società cooperative): "Sono detraibili dal reddito dichiarato: a) le somme che, al di fuori del dividendo, le società cooperative di consumo ripartiscono tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo della merce acquistata; b) le somme erogate dalle società cooperative ai loro soci a titolo di integrazione dei salari corrisposti sino al limite dei salari correnti". CASTALDI, *Utili e ristorni: disciplina fiscale*, in *La riforma delle società. Società cooperative. Artt. 2511-2548 cod. civ.*, a cura di Sandulli e Santoro, Torino, 2004, 22, nota 37, la quale osserva come le norme che prevedevano la deducibilità dal reddito della cooperativa delle somme ristornate ai soci fossero contemplate tra disposizioni generali e non agevolative.

servizi acquistati dal socio cooperatore; nelle cooperative di conferimento di beni o servizi, rappresenta un maggior compenso per i conferimenti effettuati dai soci.

Sempre da parte della legislazione speciale, tributaria in particolare, l'istituto del ristorno ha ricevuto, negli ultimi anni, una rinnovata attenzione e l'impulso per una definitiva affermazione come “strumento che esprime tipicamente l'attribuzione al socio del vantaggio mutualistico realizzato dalla cooperativa” e “come leva importante al cointeressamento dei soci” all'attività mutualistica e all'organizzazione sociale.

L'art. 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha esteso a tutte le cooperative e loro consorzi l'applicabilità della norma contenuta nel citato art. 12, originariamente limitata alle cooperative di consumo, sancendo il principio della loro piena deducibilità dal reddito della cooperativa, sia se erogati direttamente “in pecunia” sia se – con i passaggi civilistici che si vedranno – imputati ad aumento di capitale sociale.

Con riguardo alle cooperative di produzione e lavoro, la legge 3 aprile 2001, n. 142, nel disciplinare la posizione del socio lavoratore¹²⁰, e individuando i possibili rapporti che si possono instaurare fra socio e cooperativa, stabilisce, in relazione a tali rapporti, quali siano i limiti dei trattamenti economici spettanti ai soci, nonché quelli relativi alle ulteriori somme erogate a favore degli stessi, a titolo di maggiorazione retributiva o di ristorno¹²¹.

¹²⁰ ALLEVA, *La nuova disciplina del socio lavoratore di cooperativa*, in *Società*, 2001, 649.

¹²¹ In particolare, la citata legge n. 142 del 2001, all'art. 1, comma 3, prevede che il socio lavoratore di cooperativa stabilisca con la cooperativa un rapporto di lavoro ulteriore rispetto al rapporto associativo. Tale rapporto di lavoro può essere costituito nella forma di lavoro

di ricollegare alle agevolazioni alla cooperazione, atteso che appare ormai consolidata la tesi della preminenza del diritto comunitario anche sul diritto costituzionale interno, con la sola eccezione dei principi fondamentali dell'ordinamento e dei diritti inalienabili della persona²³⁵.

Questa opinione merita forse di essere approfondita.

6.1. Principi comunitari e promozione costituzionale delle cooperazione.

– Se, per un verso, è, in concreto, difficilmente ipotizzabile, nell'ambito dei rapporti economici, l'emersione di un principio che si ponga come controlimite alla primazia della fonte comunitaria, dall'altro, non può trascurarsi la necessità, evidenziata dalla dottrina più autorevole, di interpretare le norme costituzionali in materia di rapporti economici alla luce dei principi sanciti negli articoli 1-4 della Costituzione, che identificano i fini essenziali dell'ordinamento rispetto ai quali l'attività economica, e quindi la sua disciplina, si colloca in posizione strumentale²³⁶.

Seguendo questa impostazione, il contenuto della "funzione sociale", che la disposizione costituzionale riconosce all'impresa mutualistica, va individuato sulla scorta delle finalità che la Costituzione nel suo complesso mira a conseguire e rispetto alle quali la cooperazione si pone, appunto, come strumentale.

²³⁵ PETRELLI, *La disciplina fiscale delle cooperative a seguito della riforma del diritto societario*, cit., par. 8.

²³⁶ NIGRO, *Art. 45, Rapporti economici*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di Branca (artt. 43 – 47), Bologna, 1980, 1 ss; BUQUICCHIO, *La funzione sociale della cooperazione alla luce dei principi costituzionali*, in *Riv. coop.*, 1983, 76 ss; BASSI, *Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici*, in *Il codice civile. Commentario*, diretto da Schelesinger, Milano, 1988, 103 ss; BUONOCORE, *Diritto della cooperazione*, Bologna, 1997, 47 ss.

Vengono in rilievo, innanzitutto, proprio le norme dettate in materia di principi fondamentali e, segnatamente gli art. 1-4 Cost. La cooperazione appare infatti idonea a realizzare, sul piano economico, il principio di democraticità nella gestione (art. 1 Cost.); è una formazione sociale diretta alla difesa e allo sviluppo della personalità dei soci e all'attuazione dei principi di solidarietà economica e sociale (art. 2 Cost.); mira alla rimozione degli ostacoli sociali che si frappongono alla piena realizzazione del principio di uguaglianza, da intendersi come possibilità di accesso ad una più corretta distribuzione della ricchezza ed delle risorse (art. 3, comma 2, Cost.); nonché alla valorizzazione del lavoro come espressione della persona e come attività di indubbio rilievo sociale (art. 4, Cost.)²³⁷.

Nell'assegnare all'organizzazione di impresa con struttura cooperativistica il perseguimento di queste finalità, la norma costituzionale valorizza ed anzi prescrive i connotati che specificamente essa deve avere, perché è in diretta relazione con essi che viene riconosciuta la funzione sociale. Se questi connotati mancano non si ha cooperazione.

Ciò trova conferma, come è stato osservato, nella seconda parte della disposizione là dove si prevede che la legge assicuri il carattere (mutualistico) e le finalità (antispeculative) della cooperazione: con questo attestando proprio l'indissolubilità tra cooperazione, mutualità ed assenza di fini di speculazione privata che la Costituzione ha voluto sottolineare²³⁸.

²³⁷ NIGRO, *Art. 45, Rapporti economici*, cit., 18 ss; TATARANO, *L'impresa cooperativa*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da Cicu e Messineo, continuato da Mengoni, Vol. XXX, t.3, Milano, 2002, 34 ss.

²³⁸ NIGRO, *Art. 45, Rapporti economici*, cit., 18 ss.

In altri termini, è riconosciuta e favorita la funzione sociale della cooperazione non già con riguardo ad un tipo societario, bensì per il carattere mutualistico della società cooperativa²³⁹.

L'accento sulla mutualità, si è aggiunto, non ha il senso di escludere dal riconoscimento della funzione sociale e dalla protezione ed ausilio da parte del legislatore ordinario la cooperazione priva dei connotati previsti, quanto propriamente quello di espellere quest'ultima dall'area stessa della cooperazione.

Di qui la necessità che il fenomeno cooperativo trovi, a livello di legislazione ordinaria, una considerazione e regolazione specifica, rispetto alle altre forme di esercizio di attività economiche, in modo da tradurre in realtà operante il modello costituzionale della cooperazione come modo di gestione diretta, democratica e senza fini di speculazione privata.

Anche gli "opportuni controlli", che la legge deve prevedere, sono connessi direttamente alla funzione sociale della cooperazione, e solo indirettamente al trattamento di favore ad essa assicurato: proprio perché alla cooperazione è riconosciuta una funzione sociale, la Costituzione impone una vigilanza su di essa volta a garantire il mantenimento dei connotati ai quali tale riconoscimento si collega.

Come accennato precedentemente, una considerazione non dissimile l'impresa cooperativa ha ricevuto da parte del legislatore comunitario, che, con lo statuto della società cooperativa europea, ha riconosciuto, prima di tutto, il modello cooperativo come una tipologia societaria meritevole di una disciplina

²³⁹ FANTOZZI, *Riflessioni critiche sul regime fiscale delle cooperative*, cit., 424.

